

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Seconda Sezione Civile**

Il giudice,  
dr. Corrado Cartoni,  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado,  
iscritta al n. 39442  
del ruolo generale per gli affari contenziosi  
dell'anno 2016,  
posta in decisione all'udienza del 12.3.2021  
e vertente

**tra**

Regione Lazio, in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in  
Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli uffici dell'Avvocatura  
Regionale, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] per procura in  
atti,

**- attore - opponente -**

**e**

[REDACTED], in persona del legale rappresentante  
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza [REDACTED]  
presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]  
[REDACTED] per procura in atti,

**- convenuto - opposto -**



**FATTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Regione Lazio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8562/16, depositato in data 12.4.2016 dal Tribunale Roma, con il quale era ingiunto il pagamento in favore della ██████████ della somma di euro 46.817,04, oltre interessi e spese, relativa a finanziamenti.

L'opponente esponeva che il credito si basava sulle determinazioni n. D2285/2008 di euro 408,63, n. A3150/2009 di euro 6.184,52, nn. A4909/2009 ed A4918/2009 di euro 36.138,50 e n. A1345/2010 di euro 1.905,39, nonché sulla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 69/2012 per l'importo di euro 2.000,00; che il credito non era liquido ed esigibile; che l'erogazione effettiva della somma era subordinata all'esito positivo dell'istruttoria sulla documentazione contabile ed amministrativa depositata; che non si verificavano le condizioni per l'erogazione della somma; che, in relazione alla deliberazione n. 69/2012, la parte opposta si limitava a produrre con atto n. 393 del 29.12.2010 solo una mera nota della società "██████████", senza alcun giustificativo delle spese sostenute come prevede la legge regionale n. 8/1997, e che in relazione alle determinazioni nn. A3150/2009 ed A1345/2010, le spese rendicontate erano inammissibili in quanto non rientranti tra quelle di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 2 della L.R. n. 17/1985, così come era inidonea la documentazione di cui alle determinazioni nn. A4909/2009 ed A4919/2009.

Parte opposta, costituendosi, eccepiva l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5, 4° comma, del d.l.vo n. 28/2010, che sussistevano tutti i presupposti per l'erogazione delle somme e di aver inviato tutta la documentazione necessaria.

All'udienza del 12.3.2021 l'attore-opponente precisava le conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, parte opposta concludeva per il rigetto

dell'opposizione ed il giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.

### DIRITTO

L'eccezione di improcedibilità è infondata, atteso che, come già rilevato nell'ordinanza del 28.11.2017, la materia dell'erogazione dei contributi pubblici non rientra tra quelle soggette al tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.l.vo n. 28/2010.

Nel merito, per quanto concerne la deliberazione n. 69/2012, la stessa prevede al punto 2) che ai fini dell'erogazione del contributo, oltre alla rendicontazione delle spese, inviata da parte opposta con nota del 29.12.2010, era necessario inviare anche i "giustificativi contabili e fiscali esibiti in copia", adempimento che non risulta essere stato effettuato, di guisa che non poteva essere erogata la relativa somma di euro 2.000,00.

In ordine alle determinazioni nn. A3150/2009 ed A1345/2010, invece, non sono richiesti i giustificativi di spesa, ma solo la rendicontazione analitica.

Sul punto parte opponente non contesta l'invio di tutta la documentazione come elencata nelle relative note n. 56433 del 30.6.2010 e n. 104212 del 12.8.2009, ma eccepisce che le spese non rientravano tra quelle di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 2 della L.R. n. 17/1985.

Orbene, occorre osservare che, per la deliberazione n. A3150/2009, non sono state riconosciute le spese per i sistemi informatici e per i compensi di [REDACTED] e [REDACTED]

Se appare giustificato il mancato riconoscimento della spesa relativa ai compensi di [REDACTED] e [REDACTED] in quanto dipendenti dell'amministrazione, lo stesso non può dirsi per quella di euro 3.070,80 per i sistemi informatici, strumentali alla realizzazione degli interventi di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 2 della L.R. n. 17/1985.

Non rileva, per quanto sopra esposto, la mancanza del giustificativo di spesa, non richiesto dalla citata nota n. 104212 del 12.8.2009, la quale prevede solo il “rendiconto consultivo analitico delle spese sostenute specificate per singole voci e delle eventuali entrate riscosse”.

Per la determinazione n. A1345/2010 le spese non ammesse sono quelle per i compensi di [REDACTED] dunque da non riconoscersi.

Infine, per le determinazioni nn. A4909/2009 ed A4918/2009, la C.T.U. ha accertato che è stato utilizzato un numero di risorse pari a ventotto unità, nettamente superiore al quello previsto in bando di cinque unità, circostanza in realtà neanche contestata e, dunque, somme ulteriori rispetto a quelle strettamente necessarie in conformità del bando non possono essere riconosciute, anche se in ipotesi rientranti nel “budget” assegnato.

In definitiva, il decreto ingiuntivo, emesso per un importo superiore, è revocato, e sono riconosciuti euro 3.070,80, oltre euro 408,63 già liquidati con ordinanza del 28.11.2017, per un importo complessivo dovuto di euro 3.479,43, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo (19.4.2016).

Parte opponente è tenuta ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento di un terzo delle spese processuali e della metà delle spese della C.T.U., mentre l'ingente riduzione dell'importo del credito azionato in via monitoria determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura di due terzi, con onere a carico di parte opposta del pagamento dell'altra metà delle spese della C.T.U.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando;

a) revoca il decreto ingiuntivo; b) condanna la Regione Lazio, in persona del presidente pro-tempore, al pagamento in favore della “[REDACTED]”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 3.479,43, oltre interessi legali dal 19.4.2016; c) condanna la Regione Lazio, in

persona del presidente pro-tempore, al pagamento di un terzo delle spese processuali, un terzo pari ad euro 1.100,00 per compensi ed euro 40,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa; d) compensa le spese processuali nella restante misura dei due terzi; e) pone le spese della C.T.U. per metà a carico della Regione Lazio e per metà a carico della ' [REDACTED] ' [REDACTED] '.

Roma, 26.9.2021

Il Giudice

dr. Corrado Cartoni

